

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELL'ARAN RELATIVO ALLA  
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER I TRATTAMENTI  
ACCESSORI DI ENTE FRA LE VARIE FINALITA' DI UTILIZZO, NELL'ANNO 2013**

In data 09/11/2013, presso la sede dell'Aran, si sono riuniti:

Per la parte pubblica:

*Adriano...* *Antonio...* *P. Sc. di Felc*

Per la parte sindacale:

**CGIL/FP**

*[Signature]*

**CISL/FPS**

*[Signature]* *[Signature]*

**UIL/PA**

*[Signature]*

**FIALP/CISAL**

*[Signature]*

**RDB/PI**

**RSU**

*[Signature]*

Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo integrativo dell'Aran per l'anno 2013.

*90* *9* *R*

**Articolo 1**  
**Campo di applicazione**


1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Il presente contratto concerne il periodo temporale 1° gennaio – 31 dicembre 2013.
3. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

**Articolo 2**  
**Utilizzo del fondo per i trattamenti accessori di ente**

1. Il fondo per i trattamenti accessori di ente, determinato dall'Agenzia ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, è destinato ai seguenti utilizzi:

UTILIZZI	IMPORTI DESTINATI
A) COMPENSI QUOTA a) ART. 3 DEL CCI 2011 (professionalità acquisita)	207.000,00
B) COMPENSI QUOTA b) ART. 3 DEL CCI 2011 (valutazione annuale)	10.000,00
C) INDENNITA' TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	20.659,00
D) COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA'	102.307,35
E) DISAGIO, RISCHIO e RESPONSABILITA'	1.700,00
<b>TOTALE</b>	<b>341.666,35</b>

2. I compensi relativi agli utilizzi definiti al comma 1 sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri:
  - per l'istituto di cui alla lett. a) del comma 1, come stabiliti dall'art. 3, comma 3 lettera a) del CCI del 4/4/2012;
  - per l'istituto di cui alla lett. b) del comma 1 per l'erogazione di emolumenti collegati alla partecipazione a Progetti secondo quanto previsto dal successivo art.3;
  - per l'istituto di cui alla lett. c) del comma 1, secondo le vigenti disposizioni contrattuali;
  - per l'istituto di cui alla lett. d) del medesimo comma 1, come stabiliti dall'art. 2, CCI del 18/10/2011, con le integrazioni di cui al comma 3;
  - per gli istituti di cui alle lettera e) al personale addetto stabilmente a mansioni che implicano l'uso continuativo delle macchine complesse di riproduzione delle copie, di stampa e rilegatura ed al



personale che assume con incarico formale le responsabilità connesse ai servizi economici ed al maneggio valori.

3. E' stabilita una maggiorazione del compenso diretto a incentivare la produttività, di cui all'art.2 del CCI del 18/10/2011, definita in misura non superiore al 2% del budget complessivo delle risorse riportate nella tabella di cui al comma 1, lettera d), al netto degli eventuali residui di cui al comma

4. Tale maggiorazione viene corrisposta al personale che opera su attività caratterizzate da rotazione continua su diversi e disomogenei processi lavorativi ("multitasking"), nonché su processi di lavoro trasversali caratterizzati da elevato tasso di innovazione tecnologica. La maggiorazione è corrisposta a consuntivo previa valutazione dello specifico impegno dimostrato dal personale, nell'ambito della generale valutazione della prestazione, e nell'importo massimo di € 400,00.

4. Le somme che a consuntivo risultassero non utilizzate per le finalità previste al comma 1, lett. a), b), c) ed e), sono portate ad incremento della somma di cui alla lett. d).

### Art. 3 Progetti

1. Il compenso di cui all'art.2, comma 2, secondo interlinea viene erogato al personale per la partecipazione a progetti, di particolare rilievo strategico, anche trasversali rispetto alle competenze di ciascuna direzione.
2. I progetti sono definiti dall'Agenzia, in modo da coinvolgere tutte le aree di attività della stessa. Per ciascun progetto, a seguito di specifica informativa preventiva, sono indicati risultati attesi, budget complessivo destinato ai compensi, partecipanti.
3. Sono garantite pari opportunità di partecipazione ai progetti, sulla base della professionalità richiesta in relazione agli obiettivi da conseguire. I dipendenti possono partecipare al massimo a due progetti.
4. Il compenso ai partecipanti a ciascun progetto è erogato sulla base dei risultati di progetto, i quali possono dar luogo ad eventuale decurtazione del budget inizialmente assegnato nella misura massima del 20%, nonché dell'apporto quali-quantitativo dei partecipanti determinato sulla base dei seguenti parametri.

Parametro 1		Parametro 2		Parametro 3	
apporto massimo	1,5	personale senza PO	1	partecipazione ad 1	1
apporto medio	1,3	personale con PO	0,5	partecipazione a 2	0,8
apporto minimo	1				

5. Le eventuali somme non erogate sono utilizzate secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 2, quarto alinea. Ai fini della valutazione dell'apporto il responsabile di progetto tiene conto, ove possibile, dei risultati oggettivamente riferibili a ciascun partecipante.
6. E' garantita una esaustiva e puntuale informazione ai soggetti sindacali circa gli esiti dell'applicazione della presente disciplina, in ogni fase della stessa.

**Art.4**  
**Norma di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato, restano in vigore le clausole dei precedenti contratti integrativi, in quanto compatibili con il presente contratto e con le vigenti disposizioni.

*[Handwritten signatures and initials in blue and green ink]*

### Dichiarazione congiunta n.1

Le parti concordano nel ritenere che, allo stato, le caratteristiche individuate all'art.2, comma 3, per la corresponsione della maggiorazione sui compensi di produttività, si riscontrino esclusivamente nelle posizioni di lavoro che implicano il contemporaneo svolgimento delle attività di "segreteria presidenza e protocollo", di "autista e attività di supporto amministrativo", nonché nelle posizioni di lavoro del CED, in quanto caratterizzate da trasversalità ed elevata innovazione tecnologica.

### Dichiarazione congiunta n.2

Le parti concordano, fermo restando la disciplina a regime di cui all'art.2, comma 2, quarto alinea, che l'erogazione dei compensi di produttività dell'anno 2013 sia effettuata con la mensilità di febbraio 2014.

### Dichiarazione congiunta n.3

Le parti si impegnano a rivedere entro il 30 aprile 2014 il sistema indennitario.

